



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

COORDINAMENTO NAZIONALE BENI CULTURALI

c/o Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma

Tel. 0667232348 - 2889 Fax. 066785552

info@unsabeniculturali.it - www.unsabeniculturali.it

Prot. n. 396/12

Roma, 11 luglio 2012

A tutti i Dirigenti Sindacali CONFSAL-UNSA Beni Culturali

A tutte le R.S.U. CONFSAL-UNSA Beni Culturali

A tutti i lavoratori del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

LORO SEDI

COMUNICATO N. 45/12

CHIARA PRESA DI POSIZIONE DELLA SEGRETERIA GENERALE

INESSANTE AZIONE DI CONTRASTO DELLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA CONTRO I TAGLI AGLI ORGANICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Facendo seguito al comunicato precedente n. 44/12, in data odierna si è svolta la riunione di Segreteria Generale della Federazione Confsal-Unsa, al fine di approfondire le problematiche scaturite dall'imminente riduzione delle dotazioni organiche delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art 2 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95.

Nel merito, la Segreteria Generale ha ribadito la propria contrarietà alle disposizioni poste in essere dal Governo e si adopererà con tutte le sue forze per la presentazione degli opportuni emendamenti volti ad ottenere alcune sostanziali modifiche in sede di conversione in legge da parte del Parlamento.

Nel frattempo, la Federazione Confsal-Unsa sta valutando anche la possibilità di organizzare per il giorno 19 luglio 2012 un sit-in davanti alla sede del Senato di cui a riguardo vi terremo costantemente informati.

In allegato sottoponiamo uno stralcio delle misure contenenti nel D.L del 6 luglio 2012 n. 95 sull'argomento in oggetto.

Pertanto, questo Coordinamento pur rimanendo in attesa di quanto sopra, ha chiesto un urgente incontro con il Ministro, al fine di attivare norme di salvaguardia in difesa delle specificità del Ministero e il mantenimento dei livelli occupazionali.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Dott. Giuseppe Urbino)



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

Roma, 10 luglio 2012

Oggetto: **Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni
art. 2 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n.95**

Il **D.L. 6 luglio 2012 n.95** recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*” all’art. 2 incide profondamente sulle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, disponendo:

- importanti riduzioni delle dotazioni organiche;
- l’adozione di regolamenti diretti alla riorganizzazione e alla razionalizzazione degli assetti strutturali;
- misure per la gestione del personale risultante in soprannumero all’esito degli stessi interventi di riduzione;
- modifiche nell’ambito delle relazioni sindacali con particolare riferimento agli strumenti di partecipazione sindacale;
- cessazione degli incarichi di I e II fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri conferiti ai sensi dell’art. 19, commi *5bis* e 6 del D.Lgs. n.165/2001.

Vediamo nel dettaglio le misure introdotte.

A. RIDUZIONI DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - art. 2 commi da 1 a 9 del D.L. 95/2012

Secondo il programma di riduzione ideato dal Governo le Amministrazioni dello Stato, incluse quelle ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici - economici e non - e gli enti di ricerca, devono procedere ad una riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, non inferiore al 20% di quelli esistenti. Devono inoltre procedere a una rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

Occorre precisare che tale riduzione si aggiunge a quella già disposta dal **D.L. 138 del 2011** come precisa il comma 2 della norma in esame: pertanto si assiste ad un susseguirsi di riduzioni su riduzioni in meno di un anno.

Il comma 3 della norma dispone una riduzione non inferiore al 10% del totale generale degli organici delle forze armate da adottarsi con apposito DPCM su proposta del Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; al personale in eccedenza a seguito della rideterminazione dei volumi organici si applicano le misure previste dal comma 11 a) - d).

Gli interventi di riduzioni non si applicano al comparto scuola e AFAM (Alta Formazione e specializzazione Artistica e Musicale) per cui restano valide le specifiche discipline di settore.

Sono escluse dalla riduzione le strutture e il personale del comparto sicurezza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari e il personale della magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta con il D.L. 27 giugno 2012 n.87 e la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con DPCM del 15 giugno 2012.

Per il personale degli enti locali si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, comma 8 dello stesso D.L. 95/2012.

Ai sensi del comma 5 della norma in esame, gli interventi di riduzioni vengono attuati con uno o più DPCM da adottare entro il 31.10.2012 su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; la norma specifica che *“le riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione”*.

La c.d. riduzione “selettiva” se ad un primo esame appare una scelta ragionevole diretta a scongiurare tagli lineari e netti in tutte le Amministrazioni senza tener conto delle specifiche esigenze di alcune amministrazioni, ad un'analisi più attenta rischia di determinare forti disparità di trattamento e di mettere in moto meccanismi caratterizzati da una pericolosa discrezionalità tecnica difficilmente accettabile dalla collettività.

Le Amministrazioni per le quali non siano stati emanati provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19, comma 5bis D.Lgs.n.165/2001 e le procedure per il rinnovo degli incarichi.

Restano ovviamente ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

B. RIORGANIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ASSETTI STRUTTURALI - art. 2 comma 10 del D.L. 95/2012

Alle riduzioni, che saranno operate nei modi e tempi sopra descritti, il decreto associa l'obbligo per tutte le Amministrazioni interessate di adottare regolamenti di organizzazione volti alla razionalizzazione degli assetti strutturali.

Il comma 10 della norma in esame elenca gli obiettivi che le Amministrazioni devono realizzare nel processo di riordino strutturale. Questi vanno dal riordino delle competenze degli uffici, eliminando eventuali duplicazioni, concentrando l'esercizio delle funzioni istituzionali, riorganizzando gli uffici con funzioni ispettive e di controllo alla razionalizzazione degli uffici periferici su base regionale o interregionale, all'unificazione delle strutture con funzioni logistiche e strumentali (gestione del personale e dei servizi comuni) sino alla tendenziale eliminazione degli incarichi di studi e ricerca ai dirigenti non titolari di uffici previsti dall'art. 19, comma 10 D.Lgs.n. 165/2001. La norma in esame promuove anche la conclusione di appositi accordi tra le amministrazioni per realizzare quella unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali.

Pertanto la chiave di lettura dell'incisivo intervento governativo sembra essere la seguente: tagli e riduzioni se non accompagnati da interventi di riordino e razionalizzazione degli uffici rischiano di non realizzare quel risparmio di spesa pubblica duraturo nel tempo.

C. GESTIONE DEL PERSONALE IN SOPRANNUMERO – art. 2 commi da 11 a 16 del D.L. 95/2012

Il punto più delicato della norma in esame è senz'altro quello relativo alla gestione del personale in soprannumero all'esito degli interventi di riduzione.

Il comma 11 della norma in esame richiama l'avvio delle procedure di cui all'art. 33 del D.Lgs.n.165/2001 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva) indicando le procedure e misure da seguire in ordine di priorità:

- a) risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro – attraverso il richiamo all'art.72, comma 11 del D.L. n.112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133 - nei confronti dei dipendenti che, in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'ultima riforma introdotta dal decreto legge n. 201 del 2011, avrebbero ottenuto la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014. Il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione;

- b) predisposizione di una previsione delle cessazioni di personale in servizio a seguito dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a) per verificare tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;
- c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro due anni;
- d) avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, diretti alla ricollocazione presso uffici delle amministrazioni che presentino vacanze di organico del personale non riassorbibile secondo i criteri di cui alla lettera a); detto processo di mobilità deve essere disposto previo esame con le organizzazioni sindacali con l'adozione di uno o più DPCM di concerto con i Ministri competenti e con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziali in posizione soprannumeraria non riassorbibile.

Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità di cui al comma 11 le Amministrazioni dichiarano l'esubero non oltre il 30 giugno 2013: il personale collocato in disponibilità percepisce un'indennità pari all'80% dello stipendio per la durata massima di 24 mesi (prorogabile a 48 mesi laddove il personale maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico).

Il Dipartimento della funzione pubblica compie un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige apposito elenco; il personale collocato in disponibilità può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui all'elenco e le Amministrazioni sono tenute ad accogliere le istanze.

Il comma 14 della norma in esame estende l'applicazione dell'intero articolo anche in caso di "*eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione*": la sinteticità di tale disposizione e la genericità della locuzione "*ragioni funzionali e finanziarie*" dell'Amministrazione destano non poche perplessità.

Al fine di promuovere i processi di mobilità le Amministrazioni possono promuovere percorsi di formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

Le modalità di reclutamento previste dall'art. 28*bis* del D.Lgs.n.165/2001 (accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia) sono sospese fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

D. INFORMAZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI - art. 2 commi da 17 a 19 del D.L. 95/2012

La norma in esame apporta modifiche anche nell'ambito delle relazioni sindacali con particolare riferimento agli strumenti di partecipazione sindacale.

Nell'art. 5 comma 2 del D.Lgs.n.165/2001 accanto alla sola informazione ai sindacati per le determinazioni inerenti all'organizzazione degli uffici viene introdotto *“l'esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di lavoro”*.

Nell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
la consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative viene sostituita dalla *“previa informazione, preventiva o successiva, delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9”*; viene inserita una disposizione ad hoc riguardante proprio la riorganizzazione degli uffici che comportano l'individuazione degli esuberi o l'avvio di processi di mobilità per cui *“al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità”*.

E. CESSAZIONE INCARICHI DI I E II FASCIA CONFERITI AI SENSI DELL'ART. 19, COMMI 5-BIS E 6 DEL D.LGS. 165/2001 – art. 2 comma 20 del D.L. 95/2012

La norma in esame contiene un'ultima disposizione per le dotazioni organiche dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, già interessate dal taglio del 20%: la cessazione alla data del 1° ottobre 2012 degli incarichi di I e II fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 non rinnovabili e la cessazione di quelli conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 19 alla scadenza dell'attuale mandato governativo, ovvero se antecedente alla data stabilita nel decreto di conferimento dell'incarico.